



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL SENATO ACCADEMICO

(Emanato con D.R. n.2800 del 19 novembre 2012)

Art. 1

Ambito di operatività del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei membri elettivi del Senato accademico, con l'eccezione di quella dei rappresentanti degli studenti, e dei rappresentati dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti e degli specializzandi, che avviene secondo le norme di un apposito regolamento.
2. Con l'eccezione di quanto disposto nell'art. 2, tutte le elezioni relative ai componenti elettivi del Senato accademico, ove si debbano svolgere nel medesimo anno, sono indette per la medesima data, almeno trenta giorni prima della scadenza dei componenti da eleggere.

Art. 2

Elezione dei Direttori di Dipartimento

1. I nove Direttori di Dipartimento sono eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, convocato almeno trenta giorni prima della scadenza dei componenti da eleggere. Ciascun componente del Collegio vota per i candidati appartenenti alla propria macroarea.
2. Almeno venti giorni prima delle elezioni, gli interessati possono presentare le proprie candidature, che vengono ammesse o escluse dalla Commissione elettorale nei successivi cinque giorni. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Se intende escludere un candidato, la Commissione deve preliminarmente sentirlo, senza particolari formalità e con qualsiasi mezzo idoneo.
3. La votazione è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti il Collegio.
4. Essa avviene a scrutinio segreto e con l'espressione di una sola preferenza.
5. Risultano eletti i tre direttori di dipartimento maggiormente votati da ciascuna delle tre macro-aree indicate nell'art. 10, comma 2, dello Statuto. L'appartenenza di ogni Dipartimento ad una delle tre macro-aree è determinato in relazione alla declaratoria del Dipartimento e alla prevalenza dei settori scientifico disciplinari dei docenti afferenti. In caso di parità di voti si procede a nuova votazione limitatamente alla macro-area interessata. In caso di ulteriore parità prevale il direttore

appartenente al ruolo più elevato; in caso di parità di ruolo, il direttore maggiormente anziano nel ruolo stesso; in caso di pari anzianità nel ruolo, il direttore maggiormente anziano per età.

6. Nel caso in cui nella prima votazione non vengano eletti tutti i direttori componenti del Senato, si fa luogo ad una seconda votazione, entro dieci giorni dalla prima, nella quale si vota soltanto per i componenti ancora da eleggere.

Art. 3

Elezione dei rappresentanti di area

1. Prima delle elezioni dei rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori a tempo indeterminato, la Commissione elettorale di Ateneo procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle qualifiche dei docenti da eleggere in ciascuna delle aree scientifico-disciplinari indicate nell'art. 10, comma 2, dello Statuto.

2. Il sorteggio avviene almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

3. Entro dieci giorni dal sorteggio, e comunque almeno venti giorni prima delle elezioni, gli interessati possono presentare le proprie candidature, che vengono ammesse o escluse dalla Commissione nei successivi cinque giorni. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Se intende escludere un candidato, la Commissione deve preliminarmente sentirlo, senza particolari formalità e con qualsiasi mezzo idoneo.

4. All'elezione del rappresentante di ciascuna area prendono parte i professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori afferenti all'area medesima.

5. Le liste degli aventi diritto al voto sono formate e pubblicate almeno venti giorni prima della data delle elezioni.

6. Avverso la mancata ovvero l'erronea iscrizione in tali liste, qualunque elettore può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle liste stesse.

7. La Commissione decide su tali ricorsi entro i successivi cinque giorni, sentiti, senza particolari formalità, i ricorrenti. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi.

8. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo, e a parità di anzianità di ruolo, il candidato più anziano di età.

Art. 4

Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici sono eletti da tutti gli appartenenti a tali categorie, sulla base di candidature presentate presso la Commissione elettorale entro il termine di cui al precedente art. 3, comma 3.

2. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 5, 6, 7 e 8.

Art. 5

Elezione del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato

1. Il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato è eletto tra tutti gli appartenenti alla categoria, senza distinzioni in ordine al tipo di contratto.
2. All'elezione del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato si applicano, con gli opportuni adattamenti, le norme di cui all'art. 3, commi 3, 5, 6 e 7.
3. In caso di parità di voti, prevale il candidato che abbia la qualifica di ricercatore di tipo B e, a parità di qualifica, il candidato più giovane di età.

Art. 6

Disposizioni transitorie

In prima applicazione del presente regolamento, il termine indicato all'art. 2, comma 1, è ridotto a venti giorni; il termine di cui all'art. 2, comma 2, è ridotto a tredici giorni; il termine di cui all'art. 3, comma 2, è ridotto a venti giorni; i termini di dieci e venti giorni indicati all'art. 3, comma 3, primo periodo, sono ridotti, rispettivamente, a sette e tredici giorni.